



COMUNE DI CERANO - Provincia di Novara

AREA AFFARI GENERALI

DETERMINAZIONE N. 29 DEL 11-03-2020

O G G E T T O

ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA DETERMINA N. 11 DEL 4/02/2020 E DELLA PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO CENTRI ESTIVI COMUNALI 2020, PRECEDUTA DA INDAGINE DI MERCATO - RIAPPROVAZIONE ATTI ED INDIZIONE NUOVA PROCEDURA

Il Responsabile del Servizio

PREMESSO che:

- con propria determinazione n. 11 del 4/02/2020, venivano attivata un indagine di mercato per l'affidamento diretto della concessione della gestione del servizio centri estivi ricreativi diurni nel mese di luglio, ai sensi dell'art. 36 lettera a) del Codice dei Contratti pubblici;
- con la predetta determinazione si approvavano il Preavviso informativo per la formazione dell'elenco dei prestatori di servizio interessati a partecipare alla selezione, il Capitolato Speciale di Appalto con il relativo ed il relativo DUVRI, le norme di gara e la relativa modulistica;
- con RDO – MEPA 2530835 del 5 marzo 2020 si inviavano i prestatori di servizio che avevano presentato la propria manifestazione di interesse;
- in data 9/03/2020 uno degli operatori economici invitati con segnalazione via e-mail (agli npg 2718 del 10/03/2020) ha rilevato che la base di appalto è eccessivamente bassa, tale da non consentire la copertura dei costi gestionali se non comprimendo il costo del lavoro;

DATO ATTO che la segnalazione è stata sottoposta a verifica;

PRESO ATTO che sussistono i presupposti logico - giuridici per agire in via di autotutela ai sensi dell'art.21octies della L.241/1990, nonché ragioni di trasparenza ed imparzialità dell'azione amministrativa, in quanto:

- la pubblica amministrazione conserva indiscutibilmente, anche in relazione ai procedimenti di gara per la scelta del contraente, il potere di annullare in via di autotutela il bando e le singole operazioni di gara (CDS 3989/2006), tenendo quindi conto delle preminenti ragioni di salvaguardia del pubblico interesse: tale potere di autotutela trova fondamento negli stessi principi costituzionali predicati dall'art. 97 della Costituzione, cui deve ispirarsi l'azione amministrativa;
- la stazione appaltante non è tenuta alla comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 della legge 241/1990 trattandosi di atto endoprocedimentale interno alla procedura di scelta del contraente, per sua natura inidoneo ad attribuire in modo stabile il bene della vita e ad ingenerare il connesso legittimo affidamento che impone l'instaurazione del contraddittorio procedimentale;
- vi sono ragioni di legittimità giuridica e di imparzialità dell'azione amministrativa, oltre che di rispetto del principio di libera concorrenza tra gli operatori, che impongono di agire in autotutela agendo sugli atti di gara, in una fase ancora precedente al consolidarsi delle posizioni definitive in quanto il termine di scadenza della presentazione delle offerte è il 23/03/2020;

CONSIDERATO ALTRESI' che in seguito all'annullamento disposto con la presente determinazione si procede:

- a quantificare la seguente nuova base di appalto: nuova tariffa posta in gara, a ribasso, € 80,00 oltre iva, a settimana a bambino che, sulla base di un'utenza media di 80 bambini a settimana, per tre settimane, porta l'entità del contratto ad € 19.200,00 oltre Iva;
- ad approvare il nuovo Capitolato Speciale di Appalto, Avviso informativo e norme di gara.

RITENUTO inoltre di annullare il precedente CIG e richiedere un nuovo CIG;

DATO ATTO che il CIG rilasciato da ANAC per il seguente appalto è ZF42C683BC;

VISTA la legge 7 agosto 1990 n. 241 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 50 del 18/04/2016 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;

DETERMINA

- 1) DI ANNULLARE in via di autotutela, ai sensi dell'art. 21 octies della Legge 241/1990, la determina n. 11 del 4/02/2020 e tutti gli atti conseguente da essa derivanti e pertanto la RDO - MEPA 2530835 del 5 marzo 2020 per le motivazioni meglio descritte in premessa;
- 2) DI INDIRE nuova indagine di mercato ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 previa manifestazione di interesse per l'affidamento in concessione del servizio centri estivi ricreativi diurni per il mese di luglio 2020;
- 3) DI APPROVARE la nuova base di appalto come segue: tariffa massima di € 80,00 a bambino a settimana, oltre IVA, per complessivi € 19.200,00 oltre IVA, a ribasso unitamente al nuovo Capitolato Speciale, DUVRI, Avviso informativo e norme di gara, allegati.
- 4) DI PROCEDERE all'affidamento tramite l'utilizzo della piattaforma MEPA;
- 5) DI DARE ATTO che per il presente provvedimento non è necessaria l'apposizione del visto di regolarità contabile, ai sensi dell'art. 183 comma 7 del D.Lgs. 267 del 18.08.2000, in quanto non comporta impegno di spesa a carico del Bilancio dell'Ente.
- 6) DI DISPORRE la comunicazione del presente provvedimento come da disposizioni di legge art. 76 co.5 D.lgs 50/2016 tramite piattaforma MEPA.
- 7) DI DISPORRE la pubblicazione del presente atto all'Albo OnLine dell'Ente per giorni n.15 consecutivi.
- 8) DI DISPORRE a pubblicazione del presente documento ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 33/2013 e s.m.i. alla pagina "Amministrazione trasparente" del sito web dell'Ente.
- 9) DI DARE ATTO che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR Piemonte entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al punto 6) del presente dispositivo.

Cerano, lì 11-03-2020

RESPONSABILE SERVIZIO
Gianmario Campeggi
(firmato digitalmente)